

Milano, 12 ottobre 2015

## **Consultazione pubblica concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2016.**

### **Premessa**

La scrivente Associazione ha presentato ricorso contro l'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'annullamento degli atti che impongono al settore del trasporto e logistica conto terzi privati delle merci il versamento del contributo.

### **Quesito n. 1: Si chiedono osservazioni motivate in ordine all'elenco delle attività individuate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo.**

Si rileva che i soggetti tenuti al versamento del contributo per il finanziamento dell'ART non sono individuati, come nel passato, in base ai codici ATECO, bensì attraverso la descrizione dell'attività economica. Tale impostazione appare più flessibile; peraltro ancora vengono ricomprese tra i soggetti obbligati al pagamento attività di trasporto e di logistica tout court, senza porre un confine tra servizi operanti in regime di libera concorrenza e servizi pubblici assoggettati alla regolazione dell'Autorità. Si auspica quindi una modifica del testo che, in coerenza con l'abbandono dei codici ATECO, restringa opportunamente l'attività di trasporto e logistica limitando l'obbligo di contribuzione ai soli servizi pubblici che sono gli unici "servizi regolati".

### **Quesito n. 2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante.**

Il provvedimento prevede la possibilità di scorporare dal fatturato rilevante "i ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità". Inoltre si prevede "un'aliquota diversa e inferiore per i soggetti operanti nei settori dell'autotrasporto e della logistica in considerazione dell'elevato numero di operatori presenti in tale mercato, che comporta un elevato numero di soggetti tenuti al contributo, e della diversità di esigenza regolatoria in questi settori".

Riteniamo che la logistica privata conto terzi delle merci sia attività che non ricade nella competenza dell'ART e che pertanto debba essere del tutto esclusa dal pagamento del contributo, ancorché lo stesso sia fissato in misura ridotta. In questo settore non vi è alcuna esigenza regolatoria da parte dell'ART, né d'altro canto alcuna norma prevede la regolazione da parte dell'ART per questo settore.